



TERRE DI CASTELLI (255982)
PROT. 1476-2012/C
TIPO : CONVENZIONE
STIPULA : 22/12/2011

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

TERRE DI CASTELLI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, alla via Bellucci nr. 1 in Vignola, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** in persona del Vice Sindaco Massimiliano Meschiarì domiciliata per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28.11.2011;



Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Giorgio Montanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 24.11.2011;

Il **COMUNE DI GUGLIA** in persona del Sindaco Monica Amici domiciliata per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.11.2011;

Il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Emilia Muratori domiciliata per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23.11.2011;

Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Vice Sindaco Daniela Barozzi domiciliata per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 28.11.2011;



Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Daria Denti domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29.11.2011;

Il **COMUNE DI ZOCCA** in persona del Sindaco Pietro Balugani domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780965) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29.11.2011;



E

L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI in persona del Presidente Francesco Lamandini domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 30.11.2011 che si allega quale parte integrante.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario generale dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

PREMESSO

- che i Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca con atti approvati dai rispettivi consigli comunali, hanno deliberato il loro ingresso all'Unione "Terre di Castelli";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto di adesione dell'Unione;
- che lo Statuto è entrato in vigore il 14.07.2009 e modificato con atto consiliare n. 55 del 21.10.2010;
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 25.05.2009;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- Che, in applicazione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della Regione Emilia Romagna per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti all'infanzia, da alcuni anni si stanno compiendo nel nostro territorio significative esperienze, realizzate anche mediante forme di gestione associata, che hanno prodotto un arricchimento della gamma delle opportunità formative per la prima infanzia, una razionalizzazione delle risorse, un coinvolgimento sempre maggiore delle famiglie.



TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti sig.ri. nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, Vice Sindaco pro tempore e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni "Terre di Castelli" si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" il trasferimento delle funzioni relative alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia.

I Comuni di Guiglia., Marano sul Panaro, e Zocca, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione dei Comuni Terre di Castelli, e per essa al legale rappresentante, Presidente Francesco Lamandini, che accetta, le funzioni relative alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia: nidi d'infanzia (a tempo pieno e part time), servizi di nuova tipologia, coordinamento pedagogico.

Art. 3 – Finalità



La gestione unitaria è finalizzata:

- a) alla costituzione sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di gestione dei servizi educativi per l'infanzia.
- b) A garantire l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;

Viene pertanto costituito il servizio dell'Unione per la gestione delle funzioni relative ai servizi educativi per l'infanzia con sede stabilita negli uffici dello stabile dell'Unione di piazza Carducci a Vignola e con sedi operative stabilite negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 4 – Funzioni trasferite

Le politiche per l'infanzia si applicano al sistema di servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini in età 0 – 3 anni (nidi d'infanzia e servizi integrativi), così come definito dalla Legge Regionale 10 gennaio 2000, n.1, così come modificata dalla legge regionale n. 8 del 2004.



L'estensione di tale sistema di servizi a tutto il territorio dell'Unione, avverrà gradualmente sulla base delle indicazioni dei Comuni facenti parte dell'Unione "Terre di Castelli".

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività dei Comuni dell'Unione legate alle funzioni relative alle politiche per l'infanzia.

Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente convenzione le seguenti funzioni:

- Gestione Amministrativa, economico-finanziaria, organizzativa e didattico-formativa dei servizi educativi per l'infanzia: nidi d'infanzia (a tempo pieno e part time), servizi di nuova tipologia, coordinamento pedagogico.
- Rapporti con Enti, Istituti, Imprese, Terzo Settore, allo scopo di pervenire ad una definizione coordinata delle soluzioni organizzative dei servizi per la prima infanzia, e a una diffusione omogenea delle azioni positive a favore dei minori in età 0 – 3 anni su tutto il territorio dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli".
- Informazione alle famiglie per una corretta divulgazione delle opportunità offerte, dei criteri e delle modalità di accesso ai servizi per la prima infanzia dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli";

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni "Terre di Castelli".


L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.03.2010.

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria delle politiche a favore dell'infanzia è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le politiche per l'infanzia è la Giunta dell'Unione.



Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, dipendenti e consulenti dell'Unione.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione.

In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative ai servizi educativi per l'infanzia (personale amministrativo, educatori, personale ausiliario, coordinatori pedagogici) sarà costituita, di norma, da dipendenti dei Comuni che prestano servizio nell'Unione, in posizione di comando o trasferiti nell'organico dell'Unione, del quale organico possono fare parte anche altri dipendenti assunti direttamente dall'Unione stessa.



Art. 9 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli comuni.



Tali criteri di vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

Art. 11 - Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento.

Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei comuni conferenti, sono imputate a tutti i comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.



In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 12 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.



In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 3, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, le Amministrazioni si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro del personale, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.



Nei casi di recesso, revoca o scioglimento, il singolo comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente al territorio del comune stesso. In questo caso verranno trasferiti anche gli eventuali oneri finanziari, sia la parte interessi che la parte capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni retrocessi.

Nel caso di recesso o di revoca, la titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo. In tali situazioni saranno applicate le modalità di recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali disciplinati al momento dell'attivazione dell'investimento.

Nel caso invece di scioglimento dell'Unione le modalità di retrocessione di questi beni e dei relativi oneri connessi dovranno essere definite nell'atto di scioglimento.

Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.



Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.


Art. 15 - Registrazione

Il presente atto composto da n. 9 pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

(Massimiliano Meschieri)




Per il Comune di Castelvetro di Modena

(Giorgio Montanari)



Per il Comune di Guiglia

(Monica Amici)




Per il Comune di Marano sul Panaro

(Emilia Muratori)




Per il Comune di Savignano sul Panaro

(Germano Caroli)



Per il Comune di Spilamberto

(Daniela Barozzi)



Per il Comune di Vignola

(Daria Denti)



Per il Comune di Zocca

(Pietro Balugani)



Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

(Francesco Lamandini)



Il Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

(dott. Carmelo Stracuzzi)

